



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

ORISTANO

ORDINANZA N. 09/2023

DISCIPLINA DISPERSIONE DELLE CENERI IN MARE

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Oristano:

- VISTA** la Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri";
- VISTA** la Legge Regionale n. 32 del 02 agosto 2018 recante norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri mortuarie;
- VISTI** gli artt. 30 e 60 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTE** le ordinanze n° 54/2018, n° 19/2014 rispettivamente emanate da questa Capitaneria di Porto in data 10.10.2018, in data 14.05.2014;
- VISTA** la nota n. 238 di questa Capitaneria di Porto in data 05.01.2023 con la quale si richiede ai Comuni ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Oristano e all'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre di formulare eventuali osservazioni circa la proposta di modifica della disciplina della dispersione di ceneri in mare di cui alle ordinanze n° 54/2018 del 10.12.2018 e n°19/2014 del 14.05.2014 emanate da questa Capitaneria di Porto;
- VISTA** l'ordinanza n° 06/2023 emanata in data 07.02.2023 da questa Capitaneria di Porto a seguito dell'iter istruttorio previsto;
- VISTA** la nota datata 11.02.2023 dell'Area 1 Servizi Demografici e della Cittadinanza del Comune di Cabras con la quale si trasmette la nota n°1750/2023 del 19.01.2023 esprimendo proprie osservazioni circa la proposta di modifica dell'ordinanza inviata da questa Capitaneria di Porto con la nota n°238 in data 05.01.2023;
- CONSIDERATO** che a seguito di un errore di smistamento del Sistema Documit la nota n°1750/2023 in data 19.01.2023 del Comune di Cabras non perveniva al Comando di questa Capitaneria di Porto;
- RITENUTO** opportuno valutare le osservazioni pervenute con la suddetta nota da parte del Comune di Cabras;
- RITENUTO** opportuno unificare in unico provvedimento interdittivo, la disciplina delle dispersioni di ceneri in mare nell'ambito di questo Circondario Marittimo.

RENDE NOTO

Negli specchi acquei antistanti il Circondario Marittimo di Oristano tra il 01 ottobre ed il 01 maggio di ogni anno in conformità alle prescrizioni della Legge n.130/2001 e della Legge Regionale n. 32/2018, meglio citate in premessa, è consentita la dispersione di ceneri in mare previa acquisizione dell'autorizzazione alla dispersioni ceneri rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, della copia dell'autorizzazione/documento di trasporto di urna cineraria nonché di ogni altra eventuale autorizzazione rilasciata dagli organi competenti come previsto nei rispettivi Regolamenti comunali.

ORDINA

Articolo 1 – Distanze minime dalla costa

La dispersione delle ceneri in mare nelle acque del Circondario Marittimo di Oristano è consentita nel periodo di cui al RENDE NOTO, dall'alba al tramonto, nei tratti liberi da utenti, ad una distanza non inferiore a 1 (uno) chilometro dalla linea di costa.

Articolo 2 - Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre

È fatto assoluto divieto di disperdere le ceneri all'interno dell'Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre.

Articolo 3 – Impianti di maricoltura siti nella rada di Oristano

È fatto divieto di disperdere le ceneri ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle boe di perimetrazione degli impianti di maricoltura presenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Oristano.

Articolo 4 - Impianti e/o strutture portuali e corridoi di entrate /uscite dal porto

È fatto divieto di disperdere le ceneri in mare nei porti e/o nei pressi degli impianti e/o strutture portuali e corridoi di entrate /uscite dei porti del Circondario Marittimo di Oristano nonché ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle unità da pesca, commerciali ovvero da diporto in sosta o in navigazione.

Articolo 5 – Obbligo di avviso

E' fatto obbligo di dover comunicare con almeno 5 (cinque) giorni calendariali di anticipo rispetto a quello di effettiva dispersione a questa Capitaneria di Porto, tramite PEC, zona di mare data e ora della dispersione, allegando alla predetta comunicazione copia dei documenti indicati al RENDE NOTO unitamente a copia dei documenti del mezzo nautico che si intende utilizzare nonché del titolo che abilita il conduttore all'utilizzo del mezzo nautico.

Articolo 6 – Comunicazione unità assistente

Prima di ogni uscita dovrà essere data notizia a questa Capitaneria di Porto, via telefono al numero 0783/72262 e/o tramite VHF, dell'uscita e del rientro, nonché i dati dell'unità assistente.

.Articolo 7 - Violazioni e sanzioni

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca altro o più grave reato, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, ovvero con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 53, comma 3 del Codice della Nautica da diporto.

Articolo 8 - Norme finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'affissione agli albi dei comuni rivieraschi e tramite inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.oristano.guardiacostiera.it> nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Le ordinanze n° 54/2018 del 10.10.2018, n° 19/2014 del 14.05.2014 e la n° 06/2023 del 07.02.2023 emanate da questa Capitaneria di Porto sono abrogate.

Santa Giusta, lì 16/02/2023

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Federico PUCCI